

472.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	Interrogazioni (Svolgimento):
Congedi	23837	PRESIDENTE 23851
Proposte di legge:		DELFINO 23853, 23854, 23855
(<i>Annunzio</i>)	23838, 23851	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 23852, 23854, 23855
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	23847	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 23852
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		GIUGNI LATTARI JOLE 23855
Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (<i>Modificata dal Senato</i>) (3167-B)	23838	Mozioni (Rinvio della discussione):
PRESIDENTE	23838, 23846	PRESIDENTE 23851
AMATUCCI	23840	CATTANI 23851
BOLDRINI	23844, 23847	CHIAROMONTE 23851
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	23838, 23841, 23846, 23847, 23849, 23850	RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 23851
FERRI MAURO	23845, 23846, 23849	Costituzione di Commissione (Annunzio di modifica) 23851
PAJETTA	23846	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) 23838
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23842, 23847, 23849, 23850	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 23838
ROBERTI	23846, 23848	Votazione segreta 23850, 23856
ZACCAGNINI	23848	Ordine del giorno della prossima seduta 23858
Per un'inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	23851	
LUZZATTO	23851	
ZACCAGNINI	23851	
Per lo svolgimento di un'interrogazione:		
PRESIDENTE	23838	
DELFINO	23838	
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):		
PRESIDENTE	23858	
GORRERI	23858	
RE GIUSEPPINA	23858	
SCARPA	23858	

La seduta comincia alle 10.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ghio, Dino Moro, Racchetti, Radi, Servadei e Vincelli.

(I congedi sono concessi).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ROBERTI ed altri: « Regolamentazione della tassazione dei redditi di lavoro per l'imposta complementare » (3217);

TOZZI CONDIVI: « Disposizioni integrative ed interpretative della legge 12 febbraio 1960, n. 63, riguardante il personale degli istituti ed enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza » (3218);

CERAVOLO: « Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (3219);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della R.A.I.-TV. » (3220);

ABENANTE ed altri: « Istituzione dei comitati provinciali presso gli enti e gli istituti gestori forme di previdenza » (3221).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Informo che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Taverna, per il reato di cui all'articolo 104, comma nono, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*circolazione contromano*) (Doc. II, n. 176).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Prego la Presidenza della Camera di sollecitare il ministro della pubblica istruzione affinché risponda ad una mia in-

terrogazione sulla sospensione, adottata dalle autorità accademiche dell'università di Roma, di studenti appartenenti a vari gruppi politici, i quali in tal modo non possono sostenere gli esami nella sessione estiva.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

Discussione della proposta di legge: senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (3167-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, di iniziativa dei senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente sulle modificazioni introdotte dal Senato. Il relatore onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DELL'ANDRO, Relatore. Il provvedimento, approvato dal Senato il 13 maggio 1966, è stato modificato dalla Camera il 27 maggio ed è stato ulteriormente modificato dal Senato il 31 maggio. In questo stesso giorno la Commissione giustizia della Camera ha esaminato tali ultime modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Precisamente il Senato ha ritenuto di sopprimere, dal testo già approvato dalla Camera, la lettera *a*) dell'articolo 1 che suonava così: « Per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946 ».

Per esigenze sistematiche il Senato ha ritenuto di sopprimere la predetta lettera *a*) dell'articolo 1 e di riportare una disposizione diversa nell'articolo 2, che ha distinto in due lettere, *a*) e *b*), che sono del seguente tenore:

« *a*) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti allo schieramento della Resistenza nella lotta di liberazione nazionale e nel corso di essa, se determinati da movente o da fine politico, o

se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale;

b) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione e commessi nel corso della lotta, purché siano stati determinati da movente o fine politico o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale ».

Il Senato, cioè, ha ritenuto di concedere amnistia sia per gli appartenenti allo schieramento della Resistenza sia per coloro i quali si opposero al movimento di liberazione, purché i reati stessi, o quelli connessi con tali reati ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale, siano determinati da movente o fine politico. Lo scopo è di raggiungere una pacificazione totale, ciò che è proprio — dice il relatore dell'altro ramo del Parlamento — nello spirito della legge. In definitiva, il Senato ha accolto, nella sostanza, la modifica apportata dalla Camera al testo precedente del Senato; del resto, era evidente l'impossibilità di dare un senso e un significato a questa amnistia se da essa si fossero esclusi i reati determinati da fini o moventi politici.

La seconda modifica di rilievo apportata dalla Camera e accolta dal Senato riguarda la concessione dell'amnistia per i reati puniti con pena pecuniaria senza limiti; e di ciò non ci si può non compiacere. Il relatore del Senato ha rilevato che, in realtà, i reati puniti con pena pecuniaria, anche se questa sia abbastanza rilevante, sono sempre di competenza del pretore, perciò non gravi e, quindi, possono essere amnistiati.

Il Senato ha ritenuto di non accogliere, invece, l'aggiunta che era stata proposta alla lettera e) dell'articolo 1 per quanto attiene all'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 6 del codice penale (risarcimento del danno prima del giudizio); e ha ritenuto di ripristinare, nell'attuale lettera b), la vecchia formula: cioè, ha ritenuto che debba applicarsi l'amnistia per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private e per i delitti di appropriazione indebita, e di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale (escludendo, quindi, l'attenuante di cui al n. 6 del predetto articolo 62).

Il Senato ha modificato ancora la lettera e) dell'articolo 1. Effettivamente, per quanto

attiene ai minori di 18 anni e a coloro che hanno superato i 70 anni, non è possibile non applicare l'estensione dell'amnistia per i reati puniti con pena pecuniaria senza limite. Indubbiamente questa modifica è giustissima, perché rende la legge coerente nel suo contesto.

Altra modifica di rilievo introdotta dal Senato riguarda i reati di stampa, mentre è stata soppressa la lettera f) dell'articolo 1.

Per i reati di stampa, la Camera aveva deciso di concedere l'amnistia (lettera g dell'articolo 1) « per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del codice penale ». Il testo aggiungeva poi: « In tutti i casi il reato di diffamazione col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, l'amnistia sarà applicata solo nell'ipotesi che il querelato accetti espressamente il giudizio di un giuri d'onore sulla verità del fatto attribuito ».

Non è sembrato al Senato opportuno questo testo e lo ha così modificato: « Per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione »; prevedendo l'amnistia pure « per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato », ma ritenendola inapplicabile nell'ipotesi della concessione della facoltà di prova: cioè il Senato ha escluso l'applicazione dell'amnistia nei casi di cui all'articolo 596, nn. 1, 2 e 3, che riguardano appunto la facoltà di prova.

Per l'ultimo capoverso dell'articolo 1, il Senato ha ripristinato l'indicazione dell'articolo 371 (falso giuramento della parte) che viene escluso quindi dall'amnistia. Questa Camera ritenne invece amnistiabile anche lo articolo 371 per ragioni di affinità tra i delitti di falso giuramento della parte e di falsa testimonianza e anche in considerazione del fatto che talvolta la falsa testimonianza, attualmente amnistiabile, può essere provocata da un falso giuramento della parte.

Per l'articolo 2, oltre alle modifiche già dette, relative ai reati politici, il Senato ha proposto la seguente modifica del capoverso: « L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d) ed e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Fin qui le disposizioni sull'amnistia. L'articolo 3 tratta dell'indulto. In proposito, il Senato è dell'avviso che debbano rimanere inalterati il primo comma ed i successivi capoversi, ed in particolare le lettere a) e b), e che debba essere ripristinato anche il capoverso c); cioè è favorevole ad una riduzione dell'indulto ad un anno per alcuni reati. In sostanza, ha modificato il suo precedente testo e ha escluso dalla riduzione del condono taluni reati, mantenendone invece altri. Ha cioè escluso dalla riduzione del condono i reati sessuali (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, gli atti di libidine violenta, il ratto a fine di libidine, il ratto di persona minore degli anni 14 o inferma a fine di libidine o di matrimonio), la frode nell'esercizio del commercio e la vendita di sostanze non genuine come genuine. Ha però incluso nel condono generale di due anni la fattispecie di cui all'articolo 371, del quale abbiamo già parlato, precedentemente escluso dall'amnistia; ha poi mantenuto il condono, ridotto però ad un anno, per numerosi reati: il peculato, la malversazione a danno di privati, il peculato, la malversazione a danno di privati, il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'istigazione alla corruzione, la strage, l'epidemia, l'avvelenamento di acque e sostanze alimentari, l'altezzazione e contraffazione di sostanze alimentari, l'adulterazione e contraffazione di alcune cose in danno della pubblica salute, il commercio e la somministrazione di medicinali guasti, il commercio di sostanze alimentari nocive, la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, il commercio clandestino fraudolento di sostanze stupefacenti, l'agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti, le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, l'omicidio, la rapina, l'estorsione ed i sequestri di persona a scopo di rapina ed estorsione.

Su questo punto la Commissione ha approvato a maggioranza la modifica introdotta dal Senato, dandomi però mandato di rendere noto a questa Camera che in realtà esistono alcune riserve in ordine alla riduzione dell'indulto per alcuni reati. Poiché l'indulto è causa di estinzione della pena e non del reato, la riduzione dell'indulto per alcuni reati non è del tutto conforme ai principi comuni della nostra dogmatica penale.

Per gli articoli da 4 a 12 sono rimaste ferme le precedenti determinazioni di questa Camera. Una modifica invece che ha qualche rilievo è quella dell'articolo 13 che riguarda i latitanti. Come si ricorderà, questa Camera ritenne che l'applicazione del condono si dovesse concedere ai latitanti se si fossero costituiti entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; il Senato, invece, ha ripristinato il vecchio testo ritenendo applicabile il condono se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'indulto. Ha ritenuto poi di aggiungere un capoverso all'articolo 13 che suona in questi termini: «L'osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto».

Concludo ricordando a questa Assemblea che la Commissione ha votato in maggioranza per l'accettazione delle modifiche proposte dal Senato anche in considerazione dell'imminenza della data del 2 giugno. Alcuni commissari si sono però astenuti dall'approvazione di queste modifiche, riservandosi di intervenire in sede di Assemblea. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dal Senato.

È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la relazione dell'onorevole Dell'Andro, nella quale sono state illustrate le modificazioni e le soppressioni operate dal Senato, certo non intendo proporre altri emendamenti o insistere su alcune disposizioni che il Senato ha ritenuto opportuno sopprimere. Mi permetto soltanto di fare rilevare che, a proposito di questo provvedimento di delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, ritorna alla mente di tutti noi la necessità di operare nell'avvenire presto, sì, ma bene. Infatti niente è più deleterio, nella preparazione dei provvedimenti legislativi, della fretta che va a danno della precisione dei provvedimenti medesimi.

Evidentemente, pur tenendo presente la necessità dell'approvazione del provvedimento di amnistia ed indulto in tempo utile perché possa essere pubblicato il giorno della celebrazione del ventennale della Repubblica, il testo al nostro esame non è certo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

un modello di perfezione sotto il profilo tecnico-giuridico.

L'argomento principale discusso in quest'aula riguardava i delitti commessi a mezzo della stampa, a proposito dei quali il Senato ha ritenuto di sopprimere il comma del relativo articolo riguardante l'accettazione dei giuristi d'onore. Nello stesso tempo, devo avanzare tutte le mie riserve sull'articolo 13 l'importanza della cui soppressione è stata sottolineata dall'onorevole relatore. Infatti il Senato è ritornato al testo originario.

L'articolo 13 dell'attuale testo stabilisce che il Presidente della Repubblica è delegato a concedere il condono al latitante se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di clemenza.

La Camera aveva accettato un mio emendamento che introduceva la condizione che il latitante si costituisse entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Questa dizione mi sembrava preferibile, perché quella approvata dal Senato praticamente significa che un determinato imputato può soffrire una carcerazione preventiva molto lunga e poi magari vedere assorbita questa carcerazione dalla condanna la cui pena viene dichiarata condonata.

Il Senato ha soppresso la lettera f) dell'articolo 1, nonché il capoverso relativo ai giuristi d'onore. Questa era stata una soluzione concordata. Non avevo accettato l'emendamento proposto dall'onorevole ministro nella precedente seduta in quanto mi sembrava che con quell'emendamento si modificasse il codice penale, e non era quella la sede opportuna per farlo. Tuttavia quell'emendamento a fatica era stato concordato e votato dalla nostra Assemblea.

Perché rimanga agli atti dirò che è una disposizione gravissima quella secondo cui tutto ciò che si è pagato per diritti o tributi allo scopo di usufruire dell'amnistia non è ripetibile.

Nella passata seduta i colleghi ricorderanno che vi fu una dichiarazione del ministro Preti. In verità, non ne condividevo l'impostazione perché si può verificare, per esempio, questo (anzi, è ciò che accade normalmente): immaginate che l'intendenza di finanza mi notifici un avviso di accertamento per violazione alla legge sull'imposta generale sull'entrata. In base alla legge del 1949 ho 15 giorni per proporre le mie deduzioni all'intendente e l'intendente deve provvedere con ordinanza, ma non in un termine fis-

so. Ora, se i 120 giorni decorrono senza che l'intendente mi abbia notificato il suo provvedimento, cioè l'ordinanza, io, per ragioni cautelari, pago la somma per avvalermi dell'amnistia. Se poi l'intendente, con sua ordinanza, o, in seguito ad una decisione di impugnativa di questa ordinanza, il Ministero delle finanze riconoscano che il tributo che mi era stato richiesto non era dovuto, ho il sacrosanto diritto di pretendere dallo Stato la restituzione; invece il testo legislativo che ci accingiamo ad approvare consente che lo Stato commetta una indebita e illecita locupletazione.

Questo è un punto fondamentale, perché ho avuto l'impressione (lo dico con tutta schiettezza) che mentre si è voluto dichiarare condonati o amnistiati determinati reati tributari, mentre si è largheggiato con la mano destra, con la mano sinistra praticamente si toglie quello che con la prima norma era stato concesso.

Sono queste le uniche riserve che mi sono permesso di formulare e, pur riconoscendo, come ho già detto, che il provvedimento avrebbe potuto essere tecnicamente, dal punto di vista dell'ermeneutica giuridica, formulato con maggiore esattezza e con maggiore precisione, voterò a favore del provvedimento perché non venga ritardata la sua emanazione in occasione della celebrazione gloriosa del ventennale della Repubblica italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Dell'Andro.

DELL'ANDRO, Relatore. Credo di non dover aggiungere molto a quanto ho detto.

Faccia notare che l'articolo 12, non essendo stato modificato dal Senato, non può essere oggetto di nuovo esame da parte della Camera, che già approvò l'attuale formulazione.

Quanto all'articolo 13 debbo dire che vi sono motivi a favore e contro le due soluzioni. Se però la pena è condonata, in realtà non si verificherà o per lo meno sarà molto raro il caso prospettato dall'onorevole Amatucci, cioè del condannato che si costituisca in carcere e sconti una pena che si rivelerà poi condonata.

L'onorevole Amatucci ha detto che questo provvedimento non è un modello di perfe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

zione tecnica. Indubbiamente vi sono motivi di perplessità. Però la Commissione si è trovata nella necessità, data l'imminenza del 2 giugno, di approvare gli emendamenti del Senato così come erano stati proposti. D'altra parte, la volontà politica manifestata dalla Commissione è fin troppo chiara e dunque la perfezione tecnica a questo punto può anche cedere alla sicura volontà politica dalla quale è animato questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato chiaramente esposto dal relatore, il quale ha dato conto delle ragioni che hanno presieduto ai mutamenti che il Senato ha creduto di apportare al testo trasmessogli dalla Camera. Ritengo anch'io, d'accordo con il relatore, che questo provvedimento ormai debba essere approvato nel suo testo attuale e quindi, null'altro aggiungendo, mi riservo semmai di intervenire nel corso della discussione sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946;

b) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

c) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, oppure n. 6, del Codice penale;

d) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

e) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

f) per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e l'imputato sia minore degli anni 18;

g) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del codice penale.

In tutti i casi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, l'amnistia sarà applicata solo nell'ipotesi che il querelato accetti espressamente il giudizio di un giuri d'onore sulla verità del fatto attribuito.

Nel caso di accettazione del giuri d'onore l'autorità giudiziaria che deve applicare l'amnistia nomina tre membri del giuri fra i magistrati del distretto della propria Corte di appello.

Se l'amnistia si applica davanti la Corte di cassazione la nomina del giuri è demandata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale ».

Il Senato ha: soppresso la lettera a), modificato la lettera b), modificato la lettera e), soppresso la lettera f), modificato la lettera g) del primo comma e ha aggiunto allo stesso una lettera f) in sostituzione del secondo comma; ha soppresso il terzo e quarto comma; ha modificato il quinto comma.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'articolo 506, nn. 1, 2, 3 del Codice penale.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale ».

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 — anche in relazione all'articolo 510 — 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

Il Senato ha introdotto le seguenti due nuove lettere nel primo comma:

« a) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti allo schieramento della Resistenza nella lotta di liberazione nazionale e nel corso di essa, se determinati da movente o da fine politico o se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

b) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione e commessi nel corso della lotta, purché siano stati determinati da movente o fine politico o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale ».

Ha inoltre modificato il secondo comma approvando la seguente formulazione:

« L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d) ed e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni ».

Gli onorevoli Zoboli, Boldrini, Tempia Valenta, Spagnoli, Guidi, Sforza, Pellegrino,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Coccia, De Florio e Bavetta hanno proposto di sostituire le lettere *a)* e *b)* del testo del Senato con la seguente:

« per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946 ».

BOLDRINI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Non mi soffermerò ad illustrare l'emendamento che è già stato oggetto di un largo dibattito nelle sedute precedenti, e a favore del quale i nostri colleghi hanno già esposto argomenti di carattere giuridico estremamente chiari e precisi. Mi soffermerò invece a sottolineare la portata politica dell'emendamento che oggi ripresentiamo all'attenzione della Camera partendo da una considerazione che a me pare estremamente importante e di carattere pregiudiziale: dalla considerazione, cioè, che le modifiche apportate dal Senato al progetto di amnistia non possono considerarsi un fatto privo di significato politico, né possono essere minimizzate, anche se alla fine tutti approveremo il testo dell'amnistia.

Gli ultimi atti, che hanno visto impegnati in prima fila alcuni esponenti della democrazia cristiana e della destra politica in un'azione di pressione massiccia per modificare quanto la Camera aveva votato con largo schieramento antifascista in una seduta vivace e dibattuta, sono la riprova che giudizi e scelte che si sono voluti fare nel corso di queste ultime ore devono preoccupare per tutte le implicazioni politiche che comportano.

Non bisogna dimenticare che su questo progetto di amnistia vi è stato un largo dibattito nel paese, vi sono state certe richieste precise, continue da parte del movimento partigiano e resistenziale. Voglio ricordare a me stesso e agli onorevoli colleghi come da due anni a questa parte si reclamasse dal Governo, dai partiti politici, dalla maggioranza, un atto di amnistia per i patrioti e i combattenti della libertà. E questa richiesta partiva dalle associazioni antifasciste partigiane, dai comitati del ventennale, unitari e molto qualifi-

cati, da un vasto movimento di opinione pubblica: noi reclamavamo questo atto di amnistia per una giusta riparazione verso i patrioti e i combattenti che erano stati incriminati spesso non tenendo conto dell'infuocato periodo della guerra e del dopoguerra, e in un clima di grave tensione interna e internazionale.

Ma questa richiesta partiva anche da una valutazione nuova sul piano politico e storico che si veniva affermando nei riguardi del secondo Risorgimento, da una riconsiderazione generale che non possiamo perdere di vista, in forza della quale le lotte e le conquiste di quel periodo sono state giustamente poste alla base dello Stato italiano. Domani celebreremo il ventennale della Repubblica italiana. Ebbene, dobbiamo ricordare a noi stessi quale sia stato il fondamento di tutta la lotta per arrivare alla Repubblica (e su questo elemento mi pare che tutte le valutazioni politiche concordino, senza che vi sia necessità di approfondire il tema). Noi tutti consideriamo che la Repubblica italiana ha avuto la sua origine più valida nella resistenza del ventennio contro il fascismo, nella lotta di liberazione e nel *referendum* del 2 giugno.

È proprio partendo da questa valutazione nuova che noi abbiamo reclamato ripetutamente un'amnistia, intesa come un atto politico che esprimesse la coscienza nazionale antifascista e democratica.

Di questa valutazione il Governo per un lungo periodo di tempo non ha tenuto conto. Essa è maturata nel corso del dibattito in questo ramo del Parlamento, che ha visto impegnati noi insieme con altre forze politiche. Vale la pena di ricordare l'impressione che suscitavano nella Commissione giustizia le parole con cui il collega Zoboli ed altri richiamarono l'attenzione dei componenti la Commissione stessa sulla portata dell'emendamento che avevamo presentato. Vale la pena di rammentare le stesse dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia il quale valutò il valore politico, morale e storico di quell'emendamento. Vorrei ricordare anche le dichiarazioni imbarazzate dello stesso presidente del gruppo parlamentare democristiano, il quale alla fine affermò che la maggioranza prendeva atto della volontà antifascista che era scaturita dal voto segreto sull'emendamento che era stato oggetto di sì largo dibattito. Avevamo pensato — e credo a ragion veduta — che la Camera avesse compiuto in questo modo una chiara scelta antifascista, e insieme la condanna di una mentalità che permane ed è presente, al di là degli uomini che possano

aver subito i colpi della giustizia e sui quali non abbiamo mai inferito.

Invece no: nel corso di questi ultimi giorni vi è stato un ripensamento, una pressione politica proprio nel momento in cui alcune forze politiche di destra hanno manifestato tutta la loro velleità. E ancora presente alla nostra coscienza il tono del dibattito sui fatti dell'università di Roma; conosciamo le manifestazioni che avvengono in questi ultimi giorni, dove i nostalgici tornano a parlare in termini chiari e precisi di fascismo; conosciamo la campagna della destra contro l'atto della Camera di riparazione nei confronti dei partigiani e dei patrioti. E invece di ribadire la scelta effettuata in precedenza, la maggioranza si è spaccata su un tema di fondo, sulla valutazione del patrimonio storico della Resistenza e su una presa di posizione energica attorno ai temi degli ideali antifascisti, degli ideali della democrazia e della libertà. Si è tentato perfino di correre ai ripari (lo dico con una certa amarezza) con un goffo tentativo, al Senato, di mettere sullo stesso piano le forze della Resistenza e chi è stato contro il movimento di liberazione nazionale. Anche qui abbiamo dovuto registrare una interpretazione antistorica e antipolitica della nostra storia recente che — lasciatemelo dire — offende la coscienza di chi ha fatto il proprio dovere.

Ma è mai possibile che dopo vent'anni lo stesso relatore di maggioranza ci venga a parlare di atto umanitario, quando non si tratta di un atto umanitario ma di un giudizio politico e storico sul movimento di liberazione nazionale? Non possiamo accettare questa equiparazione ad altri schieramenti che sono stati contro la libertà e la democrazia. (*Applausi all'estrema sinistra*). Non possiamo accettarlo, non perché abbiamo combattuto a favore di questi ideali, ma perché quegli ideali rappresentano la scelta fondamentale dello Stato italiano.

Non abbiamo mai voluto inferire su chi è stato nell'altro schieramento contro di noi. Hanno già pagato. Del resto le amnistie del 1946 e del 1959 sono state chiare. Se si volevano trovare altri modi e altre forme per atti di clemenza, non avremmo criticato. Ma quello che non possiamo ammettere è che nel testo dell'amnistia, al Senato e anche qui alla Camera, si riproponga negli stessi modi e nelle stesse forme il vecchio concetto della guerra civile. Lo respingiamo perché lo consideriamo un atto contro lo spirito e la lettera della Costituzione italiana e contro la coscienza nazionale.

Certo, non è un atto educativo quello del Senato e non è un atto educativo neanche quello che si compirà in questa Camera. Non si educano i giovani al clima della libertà e della democrazia accettando formulazioni ambigue e negative; e non si compie certo in questo modo un atto positivo per isolare il fascismo nelle sue espressioni politiche e ideali.

Assistiamo alla campagna che vi è oggi in Europa contro la prescrizione dei delitti nazisti. Con l'atto che ci accingiamo oggi a compiere aiutiamo la campagna per la prescrizione dei delitti fascisti, non quella contro la prescrizione dei delitti fascisti. Questo è l'elemento importante.

Noi voteremo per il nostro emendamento e ci asterremo sull'articolo 2 modificato dal Senato. Lasciateci però esprimere un profondo senso di amarezza che non è soltanto nostro, ma è di molti partigiani di ogni parte politica, di molti antifascisti, di molti militanti dei partiti antifascisti e democratici che guardano e valutano gli avvenimenti e le scelte. Anche questo atto della Camera è un insegnamento per noi, è un impegno di unità e di battaglia ideale. Sentiamo che dobbiamo portare avanti questa nostra profonda e vivace battaglia attorno ai grandi temi dell'antifascismo, della Resistenza, della democrazia quale patrimonio e coscienza del popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. L'esame di questa proposta di legge si sta svolgendo, per ragioni che tutti riconosciamo valide, in maniera estremamente rapida che rischia di diventare affrettata. Il testo che il Senato ha approvato, modificando la formulazione adottata dalla Camera, a giudizio mio e dei colleghi del gruppo socialista, comporta un esame più approfondito di quanto non abbia potuto fare (e con questo non intendo rivolgere alcun appunto) la Commissione giustizia, questa mattina. La formulazione adottata dal Senato, a parte il principio generale di amnistiare tutti i reati connessi con la lotta di liberazione e non solo quelli degli appartenenti al movimento partigiano, secondo la tesi che noi socialisti abbiamo sostenuto alla Camera, di amnistiare cioè anche i reati di parte fascista come atto di pacificazione (cosa che potrebbe anche essere accolta), ci sembra una formulazione che può prestarsi ad una interpretazione addirittura più restrittiva per il movi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

mento partigiano rispetto all'altra parte indicata, i cittadini cioè che si siano opposti alla lotta di liberazione.

Una conseguenza di questo genere sarebbe evidentemente gravissima e, a nostro giudizio, inammissibile. Quindi, pur rendendomi conto delle ragioni valide che hanno indotto la Camera ad adottare questa procedura estremamente rapida, le chiedo, signor Presidente, e chiedo alla Camera, di approvare questa mia richiesta, di sospendere i nostri lavori per mezz'ora. Questa breve sospensione potrebbe dare la possibilità eventualmente di convocare nuovamente la Commissione giustizia oppure consentire un incontro dei capigruppo per rivedere attentamente la formulazione cui ho fatto cenno, valutarne le conseguenze e giungere, se necessario, ad una formulazione diversa che eviti gli inconvenienti che, allo stato attuale, mi sembrano temibili e tanto gravi che da noi non potrebbero essere accettati. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho bisogno di dire che, qualora il testo fosse modificato e lo si dovesse ritrasmettere al Senato, l'amnistia non potrebbe essere concessa in occasione del 2 giugno — come mi pare che tutti auspichino — ma, se mai, successivamente. Ora, se si tratta soltanto di una indicazione da fornire al giudice che dovrà applicare la amnistia, una specie di interpretazione autentica, mi chiedo se non sia sufficiente far risultare dai lavori preparatori la precisa volontà del legislatore senza giungere a modificare il testo.

FERRI MAURO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. A mio giudizio, non ci si può affidare ad una interpretazione fosse pure unanime della Camera. Ella, signor Presidente, è maestro di diritto, oltre che parlamentare più esperto di me, e quindi sa che l'efficacia dei lavori preparatori ai fini interpretativi è scarsa in dottrina. In una materia come questa, nella quale cioè anni fa il Parlamento e il popolo italiano fecero un'esperienza quanto mai negativa circa l'interpretazione di provvedimenti di amnistia, non credo ci si possa affidare ad una soluzione basata su un criterio di interpretazione autentica fondato sui lavori preparatori.

Se l'inconveniente che ho prima denunciato esiste veramente, l'unica via per eliminarlo mi sembra quella da me indicata — almeno

questo è il pensiero del mio gruppo — quali che siano le implicazioni.

PAJETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA. Ritengo che un incontro fra i rappresentanti dei gruppi parlamentari sia indispensabile. Qualunque sia perciò la soluzione da accogliere delle due prospettate dall'onorevole Presidente (mi pare che l'onorevole Mauro Ferri abbia dichiarato di considerarne possibile una sola), sono favorevole ad una breve sospensione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, penso che l'Assemblea, attraverso i suoi gruppi parlamentari, debba fare tutti gli sforzi affinché si possa pervenire alla soluzione delle varie questioni di ordine tecnico, giuridico e tecnico-politico che il provvedimento presenta. Con un limite, però. Sono note le situazioni che già si sono venute a creare nei rapporti tra i due rami del Parlamento in occasione di questo documento, e fra il Parlamento e il Governo. È evidente che il rischio che si corre con eventuali modifiche o rinvii è quello di far saltare l'amnistia. Nei confronti quindi della responsabilità da assumere di fronte all'opinione pubblica e ai vari settori politici, sia ben chiaro che anche validissime considerazioni di ordine giuridico, tecnico e politico debbono avere questo limite: che il rischio che si corre con queste modifiche è quello di far saltare il provvedimento di clemenza. Entro questo limite da parte nostra si è disposti a tutti i possibili esami e a tutti i possibili contatti per superare le difficoltà.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Signor Presidente, anch'io sono favorevole ad una breve sospensione, poiché se si debba entrare nel merito della modifica oppure se sia sufficiente una interpretazione autentica in sede di lavori preparatori, è questione sulla quale è opportuno si pronuncino la stessa Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,40*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la seguente proposta di legge:

SCRICCIOLLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (*Già approvata dalla VI Commissione della Camera e modificata da quella IX Commissione*) (1393-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame.

Si riprende la discussione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Relatore*. A nome della Commissione, propongo il seguente emendamento sostitutivo delle lettere a) e b) dell'articolo 2:

a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale;

b) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale ».

Dalla lettura dei lavori preparatori svoltisi al Senato della Repubblica, ritengo che l'espressione di cui all'attuale lettera a) dell'articolo 2 « nel corso di essa », riferito alla Resistenza o alla liberazione nazionale, debba intendersi comprensiva del periodo tra le due date, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946; pertanto l'espressione « nel corso di essa », contenuta sia nella lettera a) sia nella lettera b), appare logicamente superflua.

D'altra parte, l'espressione « schieramento della Resistenza » va intesa, a mio avviso, come movimento in senso ampio, nel senso più largo, e, quindi, comprensiva dei reati commessi da chiunque abbia cooperato con il movimento predetto.

Sono convinto che l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare non fa che esprimere un concetto che è conforme alla *ratio*, alla volontà del Senato, che, appunto, risulta dai lavori preparatori svolti in quella sede.

Mi sembra, per altro, che sia proprio nello spirito e nella volontà del Parlamento di concedere l'amnistia ad entrambe le parti che, sempre nel predetto periodo, hanno lottato. E allora, poiché le modifiche letterali apportate dal Senato potrebbero prestarsi a interpretazioni suscettibili di creare disparità di trattamento, mi sono permesso di chiarire nell'emendamento l'esatta dizione dell'articolo 2 nelle lettere a) e b). Sia chiaro che l'emendamento vuol essere niente altro che l'interpretazione della volontà del Senato; e, quindi, nel presentarlo, ritengo che debba da chiunque pensarsi che la volontà del proponente è quella, appunto, di confermare la volontà manifestata dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Boldrini, mantiene l'emendamento Zoboli di cui ella è cofirmatario?

BOLDRINI. Lo ritiriamo, signor Presidente, anche perché riteniamo che sia giusto trovare un consenso chiaro e responsabile attorno a un problema politico così delicato, e per ricostituire una maggioranza che dia un valore interpretativo sul tema della Resistenza e dell'antifascismo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento proposto dal relatore?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alla motivazione data dal relatore. Anche per aver seguito i lavori del Senato e, quindi, conoscendo esattamente attraverso quali motivazioni e preoccupazioni si è giunti al testo attuale, posso confermare quel che è stato detto dal relatore circa l'intenzione del Senato, che evidentemente è conforme alla conclusione alla quale la Commissione vuole giungere con l'emendamento.

Ritenevo che non potesse sorgere un problema di interpretazione, tanto era chiara la volontà del legislatore. Tuttavia, il fatto che dubbi sono stati avanzati in questa sede rende, se non probabile, possibile l'ipotesi che dubbi potessero essere avanzati anche in sede di applicazione del decreto di amnistia. E per questa sola ragione, pur ritenendolo superfluo rispetto alle chiare intenzioni del legislatore, accetto l'emendamento.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Già durante la discussione precedente alla Camera, ebbi l'onore di esprimere l'avviso del gruppo democratico cristiano su questo delicato problema, cioè un avviso favorevole a una formulazione che esprimesse uno spirito di pacificazione verso tutte le parti in lotta, spirito che, a nostro avviso, esalta l'autentica tradizione della Resistenza.

Per questo ci siamo dichiarati allora favorevoli all'emendamento Greppi. Di fronte all'attuale emendamento desidero sottolineare che il nostro gruppo si rifà integralmente alla interpretazione datane dal relatore annunciandolo. Ci rendiamo conto della responsabilità che ci assumiamo con questo atto che comporta un necessario rinvio del provvedimento al Senato in un momento nel quale il tempo urge. Crediamo però che il rendere più esplicita e non passibile di equivoci la stessa volontà del Senato sia problema che ci riguarda intimamente. Noi ci troviamo a scegliere sostanzialmente tra due precise responsabilità: quella di non ritardare l'attuazione dell'attesa amnistia e quella di redigere un testo che non dia luogo a dubbi di interpretazione (anche se, ripeto, condividiamo quanto ha detto l'onorevole relatore).

Crediamo quindi che, a questo punto, dobbiamo seguire la seconda strada, assumendoci questa responsabilità non facile ed ingrata, perché appunto sia non equivoco ciò che abbiamo inteso fare, sia noi deputati sia il Senato, e non possano esservi dubbi interpretativi.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, sono convinto che la Camera sia consapevole della responsabilità che si assume in questo momento la maggioranza troncando l'iter così tormentato finora del provvedimento tanto atteso dall'opinione pubblica e dai futuri destinatari delle misure di clemenza.

La presentazione e l'eventuale approvazione dell'emendamento non può infatti avere altra conclusione che quella del rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con le conseguenze inevitabili di ordine procedurale e di tempo e con eventuali altre conseguenze, che noi ci auguriamo non si verifichino, ma che sono tuttavia sempre pos-

sibili: cioè che il Senato, spaccando a sua volta in quattro quel capello che è già stato diviso da questa Assemblea, voglia chiarificare o fingere di chiarificare le idee e i dubbi e presenti un emendamento all'emendamento, rinviandoci di nuovo questo provvedimento.

In sostanza, attraverso la presentazione e quindi il voto favorevole sull'emendamento, l'Assemblea rischia indubbiamente di sospendere in questo momento l'emanazione della amnistia tanto attesa e rischia anche di farla saltare, perché passa il momento, passa il momento e cambiano tante situazioni.

Questa posizione è molto grave, soprattutto dopo che lo stesso ministro guardasigilli ha detto che l'emendamento è superfluo in linea interpretativa, in quanto la norma che si vorrebbe emendare, a suo avviso, non può giustificare i dubbi di interpretazione che da parte di taluni zelanti sono stati avanzati in questa circostanza. Non solo, ma tanto più è grave la responsabilità del Parlamento in quanto era stata avanzata la proposta, alla quale anche noi ci eravamo associati, che questi eventuali dubbi l'Assemblea potesse fugare, come altre volte è stato fatto, mediante l'approvazione unanime — noi avremmo dato volentieri anche il nostro voto — di un documento parlamentare, sotto forma di ordine del giorno, che servisse a chiarire quello che tutti siamo concordi nel ritenere essere stata l'intenzione anche dell'altro ramo del Parlamento, confermando e consolidando la vera interpretazione con tale esplicita presa di posizione. Questo ordine del giorno, se fosse stato accettato dal Governo e dalla Commissione e votato unanimemente dalla Camera, sarebbe indubbiamente servito a fugare ogni eventuale contrasto in sede interpretativa.

Comunque, abbiamo offerto la nostra collaborazione nell'intento di giungere all'emanazione di questo provvedimento di clemenza in tempo utile, nel momento atteso, nella congiuntura storica e politica richiesta. Per questo desidero ancora una volta richiamare tutti i gruppi al senso di responsabilità necessario in questo momento affinché si trovi una diversa soluzione. Invito tutti i colleghi a tenere conto delle attese e del tormento dei destinatari di questo provvedimento. Tutti o comunque molti di noi hanno più o meno attraversato momenti di angoscia e di attesa analoghi a quelli che stanno oggi attraversando i destinatari di questo provvedimento o i loro familiari, per cui ci si può ben rendere conto che non vi è nulla di più doloroso che

veder ritardato, con il dubbio dell'eventuale eliminazione, un atto di clemenza.

Per questi motivi, con umiltà ma anche con fermezza, invito i colleghi a rimeditare sulle conseguenze dell'atto che stiamo per compiere e a riflettere sulla proposta da noi avanzata, in sede di conferenza dei capigruppo, al fine di giungere all'emanazione di un testo chiarificatore. Se si dovesse insistere ostinatamente nella presentazione e nella votazione di questo emendamento, noi voteremo contro, non per il suo contenuto, ma perché esso rappresenta un motivo (non voglio dire un espediente) di dilazione e forse di eliminazione del provvedimento di amnistia. Il gruppo del Movimento sociale italiano non intende assumersi questa responsabilità: se l'assumano coloro i quali ostinatamente vogliono respingere tutte le proposte di mediazione. (*Applausi a destra*).

FERRI MAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento proposto ed illustrato dal relatore onorevole Dell'Andro. Tengo a confermare ancora una volta che fin dall'inizio della discussione noi siamo stati favorevoli al provvedimento di amnistia e di condono e alla sua estensione non soltanto a tutti i fatti relativi alla lotta antifascista e di liberazione, ma, come atto di pacificazione, anche ai fatti, relativi a questa lotta, commessi da coloro che si opposero al movimento di liberazione e di riscossa antifascista.

Come ho detto prima, chiedendo la sospensione dei lavori, il gruppo socialista non può consentire che si dia vita, sia pure non per una volontà politica difforme ma per una formulazione non felice, ad un provvedimento che lasci adito a dubbi circa la sua interpretazione e possa essere inteso in senso più restrittivo nei confronti di coloro che hanno versato il loro sangue ed hanno esposto la vita nella lotta per l'affermazione degli ideali di riscossa nazionale, di liberazione e di Resistenza, che non nei confronti di coloro che si sono battuti dall'altra parte della barricata per difendere il fascismo e per collaborare con l'invasore tedesco. Una simile eventualità, anche se espressa soltanto in forma dubitativa, va assolutamente respinta, non soltanto da noi, ma concordemente (e la posizione adottata dai gruppi me lo conferma) da tutto il Parlamento repubblicano.

Pur esprimendo disappunto per il fatto che l'adozione di questo provvedimento di clemenza debba subire un ritardo di alcuni giorni, voteremo con piena serenità e consapevolezza a favore dell'emendamento Dell'Andro. (*Applausi a sinistra*).

DELL'ANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Desidero precisare che tutti i componenti la Commissione giustizia, meno il rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano, concordano sull'emendamento da me presentato che dunque rispecchia una volontà politica sicura, precisa e decisa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 proposte dal relatore a nome della Commissione e delle quali do nuovamente lettura:

« *a*) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale;

b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale ».

(*Sono approvate*).

Resta ancora da prendere in esame il secondo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, il quale recita:

« L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni e specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni ».

Qual è il parere della Commissione?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale; ».

Il Senato ha aggiunto la seguente lettera:

« c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del codice penale nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del codice stradale ».

Qual è il parere della Commissione?

DELL'ANDRO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera c) aggiunta dal Senato.

(È approvata).

L'ultima modificazione è all'articolo 13, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata ».

Il Senato ha così modificato l'articolo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente alla esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto.

La osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiazione risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto ».

Qual è il parere della Commissione?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei senatori Monni ed altri n. 3167-B oggi esaminata.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BRANDI: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1964, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (3222);

GITTI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni della previdenza sociale » (3223);

ROMANO: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica » (3225);

GREPPI ed altri: « Contributo straordinario per la gestione della casa di riposo "Italia Talenti" per i lavoratori dello spettacolo » (3224).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annuncio di modifica a costituzione di Commissione.

PRESIDENTE. La IX Commissione (Lavori pubblici) nella riunione di stamane ha proceduto all'elezione di un segretario. È risultato eletto il deputato Abate.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito alla discussione degli articoli dei provvedimenti di condono delle sanzioni disciplinari.

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Il gruppo democristiano non ritiene possibile esaminare ponderatamente, in questo scorcio di seduta, gli articoli dei provvedimenti in oggetto. Pertanto voteremo contro la proposta Luzzatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Luzzatto di invertire l'ordine del giorno passando subito alla discussione degli ar-

ticoli dei provvedimenti di condono delle sanzioni disciplinari.

(Non è approvata).

Rinvio della discussione di mozioni.

CATTANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANI. Propongo di rinviare la discussione delle mozioni e lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni sulla politica agricola del mercato comune ad una data posteriore agli incontri di Bruxelles, che si svolgeranno nei giorni dal 13 al 15 giugno prossimo.

CHIAROMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Noi comunisti avremmo preferito che il dibattito sulla politica agricola comunitaria avesse luogo prima che il Governo andasse a Bruxelles a ratificare, credo, gli accordi sottoscritti un mese fa. Tuttavia ci rendiamo conto delle necessità vincolanti dei lavori parlamentari e pertanto ci associamo alla richiesta di rinvio, purché sia esattamente fissata la data della discussione dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

CATTANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANI. Propongo per la discussione la data del 16 giugno.

PRESIDENTE. Il Governo?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo era pronto già oggi per la discussione di queste mozioni. Se al fine di dare un più ampio sviluppo alla discussione la Camera ritiene di fissare la data del 16, il Governo non può che rimettersi alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane fissata la data del 16 giugno prossimo per la discussione delle mozioni sulla politica agricola del M.E.C.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali riconosce l'urgenza:

Turchi, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se sia a conoscenza che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

le autorità accademiche dell'università di Roma hanno preso dei provvedimenti disciplinari a carico di sei studenti di destra protagonisti dei noti incidenti dell'ateneo, con evidente discriminazione politica, in quanto analogo provvedimento non è stato preso per quegli universitari, tra i quali democristiani e socialcomunisti, che sono stati denunciati alla magistratura per i « brogli elettorali ». Qualora tali provvedimenti venissero presi in un secondo tempo, l'interrogante interroga il ministro per sapere se intenda accertare con quale criterio altamente discriminatorio si sia adottata la prima decisione, indicativa di una ulteriore volontà di non voler allontanare dalle aule dello *Studium Urbis* quella faziosità politica che ha condotto ai recenti, gravissimi incidenti, a tutto danno della gioventù nazionale » (4035);

Delfino, ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione, « sulla denuncia inoltrata dal commissariato di pubblica sicurezza San Lorenzo di Roma contro sei giovani universitari e sul provvedimento di sospensione da ogni attività scolastica adottato nei loro confronti del prorettore dell'università degli studi di Roma. L'interrogante deve rilevare che i funzionari di pubblica sicurezza presenti nel corso degli incidenti non avevano ritenuto d'inoltrare alcuna denuncia e che tale iniziativa è stata adottata, a un mese di distanza, come evidente conseguenza politica del fazioso ordine del giorno approvato il 18 maggio 1966 dalla maggioranza della Camera sui fatti dell'ateneo romano. L'interrogante rileva ancora l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal prorettore, in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, non dopo una condanna della magistratura ma solo dopo una equivoca denuncia di quelle autorità di pubblica sicurezza che nessuna denuncia hanno ritenuto di inoltrare contro quei professori, quegli studenti e quegli attivisti social-comunisti che con l'occupazione della città universitaria hanno commesso una serie infinita di reati, ben più gravi di quello che avrebbero commesso i sei giovani denunciati solo per aver cantato " Giovinezza " » (4067).

Romualdi, Giugni Lattari Jole e Manco, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere: se il professore Giordani, che regge temporaneamente l'università degli studi di Roma, lo avesse preventivamente informato della illegittima, discriminatoria e speciosa sua decisione di sospendere da ogni attività scolastica i cinque studenti denunciati

da un commissario di pubblica sicurezza per " manifestazioni fasciste ", cui avrebbero dato luogo in occasione della recente occupazione dell'ateneo romano da parte di altri gruppi universitari; se ritenga conforme al nostro ordinamento giuridico che i ridetti giovani possano essere stati e possano rimanere ancora sospesi da ogni attività scolastica, sia pure in via cautelare, prima che la magistratura si sia pronunciata in ordine al reato ad essi ascritto; se ravvisi o meno nella decisione del professore Giordani un abuso di potere e comunque se ritenga che la decisione stessa sia tale da determinare, non soltanto nell'università di Roma ma in quelle di tutta l'Italia, nuove e più gravi fratture, nuovi e più gravi disordini, nuovi e più gravi danni » (4069).

Poiché queste interrogazioni trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere per la parte di sua competenza.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. All'onorevole Delfino posso precisare che la questura di Roma, in data 27 aprile 1966, ha denunciato alla procura della Repubblica di Roma che verso le ore 11,45 di quel giorno un gruppo di studenti — fra i quali si potevano identificare Flavio Campo di Angelo, Leonardo Di Giacomo di Angelo, Serafino Di Luja di Mariano, Alberto Questa, Bernardino Ciucci e Guglielmo Quagliotti — inscenava sul piazzale delle Scienze della università degli studi di Roma, e mentre la giunta delle elezioni dell'O.R.U.R. era riunita per decidere sul reclamo relativo a presunti brogli elettorali, una manifestazione neofascista, al canto dell'inno « All'armi, siam fascisti ! ». Il fatto costituisce il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. L'autorità giudiziaria ha aperto un procedimento penale a carico dei sei giovani e, in seguito a ciò, il rettorato dell'università degli studi di Roma ha adottato i provvedimenti cautelari che sono a conoscenza degli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere, per la parte di sua competenza, l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preliminarmente osservo all'onorevole Turchi che i provvedimenti cautelari che non hanno — come è

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

noto — sul piano giuridico valore di vere e proprie sanzioni disciplinari, sono stati adottati dal rettore supplente professor Mario Giordani in relazione ai rapporti pervenutigli dalle autorità competenti.

Si riferiscono sia ad un gruppo di sei studenti protagonisti dei noti incidenti all'ateneo, sia ad un gruppo costituito dai componenti della giunta delle elezioni.

In particolare, il primo gruppo è stato identificato dalla autorità di pubblica sicurezza del commissariato di San Lorenzo e dalla stessa autorità successivamente denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

Nei confronti del secondo gruppo, la procura della Repubblica di Roma ha iniziato, dandone comunicazione al rettorato, il procedimento penale per i reati di concorso in appropriazione indebita aggravata, di concorso nella soppressione di atti vari e di concorso in falsità in scrittura privata.

È evidente che non vi è stata alcuna volontà discriminatoria nell'adozione da parte del rettore supplente dei provvedimenti cautelari, anche perché della giunta delle elezioni fanno parte studenti appartenenti a diverse ed opposte correnti politiche.

Agli onorevoli Delfino, Romualdi e agli altri firmatari dell'interrogazione n. 4069 desidero ricordare che il Consiglio di Stato, interpellato in altra circostanza dal Ministero sulla possibilità di adottare in via generale la sospensione cautelare di studenti in pendenza di procedimenti giudiziari penali, espresse il parere che tale sospensione discende dai principi giuridici fondamentali che regolano la responsabilità dell'amministrazione. Questo parere del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza della prima sezione del 6 aprile 1948, n. 352. (*Commenti a destra*). Ne consegue, secondo il parere di quell'alto consesso, che qualunque autorità la quale abbia la responsabilità di un servizio e abbia potere disciplinare deve avere la facoltà di usare quei mezzi.

Va rilevato, infine, che i provvedimenti di cui trattasi hanno carattere cautelativo e perciò assolutamente temporaneo; e che la relativa valutazione è rimessa alle autorità accademiche e sottratta ad ogni forma di intervento del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Turchi non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla replica.

L'onorevole Delfino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELFINO. Signor Presidente, ormai non rimango più nemmeno perplesso di fronte a certe risposte del Governo in merito alle iniziative da esso promosse nell'ambito dell'università di Roma. Appare del tutto evidente, infatti, che lo sviluppo di questi ultimi atti del Governo è determinato da una precisa volontà politica.

Soltanto il Governo poteva indurre l'anziano, vegliardo prorettore dell'università di Roma ad adottare un provvedimento illegittimo e illegale, contrario non solo alla Costituzione ma anche alla legge, e basato sulla interpretazione delle circolari citate dall'onorevole sottosegretario in modo completamente libero e gratuito. Dalla lettura di queste circolari, infatti, è facile dimostrare che i quesiti posti al Consiglio di Stato e le circolari relative avevano un oggetto ben definito, perché si riferivano a brogli effettuati sugli esami, a libretti falsificati, eccetera: tutte cose, insomma, che nulla hanno a che fare con la denuncia per un reato politico, qual è considerato quello di aver cantato « All'armi, siam fascisti ! ».

Questi atti, che io considero completamente illegali, sono stati possibili soltanto dietro una precisa volontà del Governo o del ministro della pubblica istruzione. Non è possibile alcun'altra spiegazione. Altrimenti bisognerebbe pensare che il prorettore dell'università di Roma, ormai avanti negli anni, non abbia in quel momento saputo quello che faceva.

Vi è un altro punto della sua risposta, onorevole sottosegretario alla pubblica istruzione, che non ci può lasciare soddisfatti: anche se prendiamo atto che il ministro ha inviato lei, onorevole Elkan, e non il sottosegretario Romita, che si è distinto per l'azione di sostegno svolta a favore dell'occupazione dell'università di Roma e che ha compiuto atti contrari alla legge; di questa decisione del ministro ci compiacciamo, perché ella, onorevole Elkan, è persona ben diversa e indubbiamente ha un altro stile. A parte questa valutazione in ordine alle persone, sta di fatto, però, che la risposta che ella ci ha dato non ci sembra accettabile.

L'articolo 27 della Costituzione, nata da quella Repubblica di cui ci accingiamo a festeggiare il ventennale, precisa chiaramente che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». In questo caso, le sanzioni sono state adottate nei con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

fronti di giovani che non si trovano nemmeno nella condizione di imputati, ma sono stati soltanto denunciati alla autorità giudiziaria: e tra l'una e l'altra situazione la differenza è profonda, come ci potrebbe ricordare il nostro Presidente, al cui fine senso giuridico faccio in questo momento appello.

I denunciati, dunque, non sono imputati; comunque, in base alla nostra Costituzione, gli imputati non sono colpevoli fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva.

Si è detto che è in corso nei confronti di questi sei giovani un procedimento giudiziario: sta di fatto, però, che il magistrato non ha ancora inviato ad alcuno di essi nemmeno il mandato di comparizione; quindi, siamo ben lontani dal rinvio a giudizio.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo stesso provvedimento è stato adottato dal rettorato nei confronti anche di altri studenti che si trovano in analoga situazione.

DELFINO. Non è corretto, onorevole sottosegretario, fare un raffronto tra i sei giovani cui la mia interrogazione fa riferimento e quanti sono stati invece sospesi per fatti di ben diversa natura. Non si può pretendere di essere considerati obiettivi, quando da una parte si denunciano alcuni giovani per avere cantato inni fascisti, mentre dall'altra parte nulla si fa nei riguardi di docenti universitari, studenti e attivisti che hanno occupato alcune facoltà. Perché costoro — non sei, ma 60, o 600 — non sono stati denunciati, pur essendosi resi responsabili di atti che il ministro Gui ha definito illegali e il ministro Taviani ha dovuto riconoscere come non legittimi?

Coloro che hanno occupato le facoltà non sono stati denunciati perché erano d'accordo con il capo della polizia: lo hanno scritto il *Paese Sera* e l'*Avanti!*, senza che alcuno abbia smentito questi giornali. Il fatto è che la polizia ha protetto e avallato l'occupazione; e ha accompagnato gli occupanti, non in questura, come sarebbe stato doveroso, ma alla stazione Termini, perché lungo la strada non accadesse loro niente...

Ben diverso è il caso degli studenti denunciati per brogli elettorali. Qui è da tempo in atto un'iniziativa della magistratura, non perché quei giovani abbiano cantato o fatto a pugni, ma per responsabilità assai più gravi; e già sono stati spiccati mandati di comparizione. Questo caso profondamente diverso non può essere invocato per negare l'esistenza di una discriminazione, che invece esiste, dal

momento che sei giovani sono stati denunciati per avere cantato inni fascisti, mentre nessun provvedimento è stato adottato nei confronti degli occupanti le facoltà universitarie, e in particolare di docenti come i professori Roncaglia e Binni, i quali hanno fatto apologia di reato, determinando una situazione di difficoltà e di illegalità nell'università di Roma. Siamo quindi di fronte alla politica dei due pesi e delle due misure! -

Si è anche tentato di far credere che la denuncia nei confronti dei sei giovani cui la mia interrogazione si riferisce sia in qualche modo collegata con gli incidenti avvenuti all'università di Roma. La televisione, ad esempio, dando ieri sera la notizia, ha affermato che la denuncia era avvenuta « in seguito alle indagini sugli incidenti nel corso dei quali ha trovato la morte lo studente Paolo Rossi ». No, quei sei giovani sono stati denunciati perché avrebbero cantato « All'armi, siam fascisti ! », non perché siano stati all'origine di incidenti che comunque abbiano portato a conflitti o a colluttazioni. Vi sembra dunque che sia onesto continuare a prendere in giro il Parlamento, a falsare i fatti davanti all'opinione pubblica?

Questo per quanto riguarda l'iniziativa della questura. Mi sembra strano, poi, che di questa denuncia inoltrata il 27 aprile la questura si ricordi di dare notizia al rettore soltanto il 23 maggio. Ma allora è evidente che è in base al fatto politico, non a quello giudiziario penale, che si è verificato quanto denunciato. Il povero prorettore mi ha detto: voi avete approvato alla Camera un ordine del giorno, il quale individua già i fascisti come responsabili degli episodi; ed io devo agire, devo intervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la prego di concludere: ella ha già superato i cinque minuti consentiti dal regolamento per la replica.

DELFINO. Mi consenta, signor Presidente; purtroppo, per i nostri giovani non si tratta di cinque minuti. Per loro oggi vi è già il carcere, poiché li hanno mandati a *Regina Coeli*.

Sono stati conculcati brutalmente i diritti di questi studenti. Non si rispetta la Costituzione, si falsificano le circolari.

Questi studenti ieri si sono preoccupati di andare su un terrazzo, non di una facoltà, ma dell'organismo rappresentativo, a fare una pacifica dimostrazione di protesta, con cartelli che dicevano: « Vogliamo fare gli esami. abbiamo studiato ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli studenti possono sostenere gli esami. Dica loro di studiare, poiché è da molto tempo che non lo fanno. (*Proteste del deputato Caradonna*). Si tratta di una sospensione cautelativa.

DELFINO. Su questa storia degli esami cominciamo innanzitutto a chiarire che anche i giovani Di Luja e Campo sono studenti universitari dell'università di Roma; mentre da parte comunista — si leggano i verbali — si era obiettato che non erano studenti o che si trovavano fuori corso. In particolare, il Di Luja è iscritto al terzo anno di scienze politiche; non è quindi nemmeno fuori corso.

Comunque, mi si consenta di continuare. Solo dopo che si è verificato il fatto politico della discussione alla Camera, il commissario di pubblica sicurezza di San Lorenzo ha scritto al rettore dell'università di Roma.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La comunicazione è stata fatta non soltanto per le persone di cui ho dato notizia, ma anche per le altre, cioè per i componenti del seggio elettorale.

DELFINO. Il commissariato di San Lorenzo ha scritto in data 23 maggio al rettore dell'università di Roma.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ha scritto per dare comunicazione della denuncia. È un adempimento.

DELFINO. Allora le dirò che il provvedimento di sospensione comunicato dal prorettore agli interessati recita: « A seguito di comunicazione del commissariato San Lorenzo in data 23 maggio... ». Allora perché ella, onorevole sottosegretario, ha parlato del 27 aprile? Il 27 aprile sarà il giorno della denuncia; ma il dato di fatto è che questa comunicazione della denuncia è avvenuta soltanto dopo l'ordine del giorno della Camera: quindi è un motivo politico che ha messo in moto una certa macchina.

Vogliamo mettere, onorevole Elkan, sul piano del diritto il provvedimento adottato dal prorettore? Non vi è soltanto la Costituzione: vi sono le leggi, vi è l'ordinamento universitario, vi è il testo unico del 1933, vi è il regolamento di disciplina del 20 giugno 1936, che riguarda studenti e professori, e regola le sospensioni e i provvedimenti disciplinari. In base ad esso, il rettore non può adottare all'improvviso un provvedimento del genere: deve contestare i fatti all'interessato, concedere alcuni giorni di tempo perché l'in-

teressato possa fornire le sue giustificazioni; il provvedimento, poi, deve essere adottato dal senato accademico, non dal rettore o dal prorettore.

Questa è la legge. Si fa violare, si fa stracciare la legge a questo povero, vecchio prorettore; gli si fa infrangere un regolamento che è ancora vigente.

In base a che cosa, invece, voi avete fatto agire il prorettore dell'università di Roma? Appellandovi a due circolari: una del 1948 e l'altra del 1949. Ma la circolare del 1949 si riferisce chiaramente a provvedimenti da adottare nei confronti di studenti che abbiano commesso brogli sui libretti di esame o abbiano esibito certificati falsi; quella del 1948 dice che si tratta di provvedimenti amministrativi da adottarsi nei confronti di studenti che si trovino sotto procedimento penale: e questi giovani, come ho già detto, non sono sotto procedimento penale, poiché l'autorità giudiziaria non ha spiccato alcun mandato di comparizione.

Quindi si tratta di un atto illegale, che vi serve, a conclusione della campagna elettorale, per far rivivere la vecchia storia delle violenze che commetterebbero gli attivisti del Movimento sociale italiano. Ma anche questo sarà un *boomerang* nei vostri riguardi. Vi dovrete vergognare di far perdere sessioni di esami a giovani studenti per una nuova, sporca, vergognosa speculazione elettorale. Vi dovrete vergognare di quello che state facendo! Ma state certi che noi non ci fermeremo qui; e faremo conoscere con tutti i mezzi la verità su questi atti di delinquenza politica, di pirateria elettorale.

Vi dovrete vergognare di quello che continuate a fare contro le leggi e contro la Costituzione, distruggendo ogni senso morale nella vita politica. Volete trascinarci alla reazione: ma noi su questo piano siamo pronti a rispondervi, perché siamo dalla parte della legge, della verità e del diritto. Vergognatevi! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Jole Giugni Lattari, cofirmataria dell'interrogazione Romualdi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

GIUGNI LATTARI JOLE. Mi dichiaro insoddisfatta, anche a nome degli onorevoli Romualdi e Manco, che hanno sottoscritto con me questa interrogazione. Ella infatti, onorevole sottosegretario Elkan, non ha risposto alle nostre specifiche richieste: in particolare, non ha detto se il ministro Gui sia stato preventivamente informato dal professor Giorda-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

ni della decisione da noi definita illegittima, discriminatoria e speciosa. Ella, cioè, non ha detto se il ministro della pubblica istruzione abbia concordato o autorizzato il provvedimento adottato dal professor Giordani; il quale professor Giordani, per altro, non è neppure il rettore dell'università di Roma, ma un semplice incaricato, che il 12 giugno vedrà scadere il suo mandato.

Nella nostra interrogazione noi abbiamo sottolineato le gravi conseguenze che un provvedimento del genere avrebbe potuto determinare. Purtroppo, alcune si sono già verificate: i cinque studenti che ieri protestavano, legittimamente e pacificamente, sono stati fermati, hanno trascorso le prime ventiquattro ore a San Vitale, sono stati questa mattina all'alba tradotti a *Regina Coeli* e potranno essere scarcerati soltanto quando sarà stato nominato il giudice istruttore, si sarà proceduto agli interrogatori e gli avvocati avranno presentato domanda di libertà provvisoria. Nuovi danni dunque, nuovi disordini e nuove fratture.

È veramente strana questa Italia nostra, che ha sempre bisogno di trovare dei responsabili e oggi li trova in cinque studenti che hanno cantato « Giovinezza ». Ma la verità è una sola: la verità è che i responsabili sono coloro che in venti anni hanno nutrito di nulla l'università italiana, che pertanto si è sviluppata nel più assoluto vuoto ideologico. Ed è proprio per questo vuoto che è stato facile, per alcuni, scatenare anche nelle università la violenza ed assoggettare i giovani alle fazioni politiche per spezzare quel fronte che ancora li unisce, e cioè il fronte della libertà e della cultura.

Ci eravamo rivolti al ministro proprio nella speranza che egli intervenisse per far revocare un provvedimento cautelativo che non ha ragion d'essere e che può raggiungere soltanto uno scopo: quello appunto di spezzare il fronte della gioventù e di rendere più profondi i solchi che dividono gli italiani. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori MONNI ed altri: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione

di amnistia e di indulto » (*Modificata dal Senato*) (3167-B):

Presenti	367
Votanti	366
Astenuto	1
Maggioranza	184
Voti favorevoli	317
Voti contrari	49

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bernetic Maria
Abbruzzese	Berrelta
Abelli	Bertè
Abenante	Biaggi Francantonio
Accreman	Biagini
Alatri	Biagioni
Alba	Biancani
Albertini	Bianchi Fortunato
Alboni	Bigi
Alessandrini	Bignardi
Alessi Catalano Maria	Bima
Amadei Leonetto	Bisaglia
Amasio	Bisantis
Amatucci	Bo
Amendola Giorgio	Bo drini
Amendola Pietro	Bonaiti
Antonini	Bontade Margherita
Antoniozzi	Borghi
Armani	Borra
Armaroli	Borsari
Arnaud	Bosisio
Assennato	Bottari
Astolfi Maruzza	Bova
Avolio	Brandi
Badaloni Maria	Breganze
Balconi Marcella	Bressani
Baldani Guerra	Brighenti
Baldi	Bronzuto
Baldini	Brusasca
Barba	Buffone
Barberi	Busetto
Barbi	Buzzetti
Barca	Buzzi
Bardini	Caiati
Baroni	Caiazza
Bastianelli	Calasso
Battistella	Calvetti
Bavetta	Calvi
Beccastrini	Canestrari
Belci	Cappugi
Belotti	Carocci
Beragnoli	Carra
Berlinguer Luigi	Cassiani
Berloffa	Castelli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Castellucci	Ferraris	Leone Raffaele	Pala
Cataldo	Ferri Mauro	Levi Arian Giorgina	Palazzeschi
Catella	Fibbi Giulietta	Lezzi	Palleschi
Cattaneo Petrini	Fiumanò	Lizzero	Passoni
Giannina	Foderaro	Lombardi Riccarde	Patrini
Cattani	Folchi	Lombardi Ruggero	Pedini
Cavallari	Forlani	Longoni	Pella
Cavallaro Nicola	Fornale	Loreti	Pellegrino
Céngarle	Fortini	Lucchesi	Pennacchini
Ceruti Carlo	Fortuna	Lucifredi	Pertini
Cervone	Fracassi	Lusóli	Piccinelli
Chiaromonte	Franceschini	Luzzatto	Piccoli
Cianca	Franchi	Macaluso	Pietrobono
Cinciari Rodano	Franco Raffaele	Magri	Pigni
Maria Lisa	Franzo	Malagugini	Pintus
Coccia	Galluzzi	Malfatti Francesco	Pirastu
Cocco Maria	Gambelli Fenili	Malfatti Franco	Poerio
Codignola	Gáspari	Mancini Antonio	Prearo
Colasanto	Gatto	Manco	Pucci Emilio
Colleselli	Gelmini	Manenti	Pucci Ernesto
Colombo Vittorino	Gennai Tonietti Erisia	Mannironi	Quaranta
Corghi	Gessi Nives	Marchesi	Quintieri
Corona Giacomo	Giachini	Marchiani	Raffaelli
Cortese	Giglia	Marotta Michele	Raia
Dal Cantón Maria Pia	Gioia	Marotta Vincenzo	Rampa
D'Alessio	Giolitti	Marras	Raucci
Dall'Armellina	Giorgi	Martini Maria Eletta	Re Giuseppina
D'Amato	Gitti	Martino Gaetano	Reale Giuseppe
D'Arezzo	Giugni Lattari Jole	Martuscelli	Riccio
De Capua	Goehring	Maschiella	Rinaldi
De Florio	Golinelli	Matarrese	Ripamonti
De Leonardis	Gombi	Mazza	Roberti
Delfino	Gonella Guido	Melloni	Romanato
Della Briotta	Gorreri	Mengozzi	Romano
Dell'Andro	Graziosi	Merenda	Rosati
De Lorenzo	Greppi	Messe	Rossanda Banfi
De Maria	Grimaldi	Messinetti	Rossana
De Meo	Guadalupi	Mezza Maria Vittoria	Rossi Paolo Mario
De Mita	Guariento	Miceli	Rossinovich
De Pascális	Guerrieri	Migliori	Rubeo
De Pasquale	Guerrini Rodolfo	Minio	Ruffini
Diaz Laura	Guidi	Miotti Carli Amalia	Rumór
Di Benedetto	Gullo	Misasi	Russo Carlo
Di Giannantonio	Gullotti	Monasterio	Russo Spena
Di Leo	Imperiale	Morelli	Russo Vincenzo
Di Mauro Ado Guido	Ingrao	Mosca	Sabatini
Di Mauro Luigi	Iotti Leonilde	Mussa Ivaldi Vercelli	Sacchi
Di Nardo	Iozzelli	Nannuzzi	Salvi
D'Ippolito	Jacazzi	Napolitano Francesco	Sammartino
Di Primio	Jacometti	Napolitano Luigi	Sandri
D'Onofrio	La Bella	Natoli	Santagati
Elkan	Làconi	Natta	Savio Emanuela
Ermini	Lami	Nicosia	Scaglia
Fabbri Riccardo	La Penna	Nucci	Scalia
Fada	Lattanzio	Ognibene	Scarascia
Failla	Lenti	Olmini	Scarlato
Fanales	Leonardi	Pagliarani	Scarpa
Fasoli		Pajetta	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Scelba	Terranova Raffaele
Scotoni	Titomanlio Vittoria
Sedati	Togni
Semeraro	Tognoni
Serbandini	Toros
Sforza	Truzzi
Sgarlata	Turchi
Silvestri	Turnaturi
Simonacci	Valiante
Sinesio	Venturini
Soliano	Venturoli
Sorgi	Vespignani
Spádola	Vianello
Spagnoli	Vicentini
Spallone	Villa
Spinelli	Villani
Sponziello	Vizzini
Stella	Volpe
Storchi	Zaccagnini
Sulotto	Zanibelli
Tagliaferri	Zanti Tondi Carmen
Tántalo	Zappa
Tedeschi	Zincone
Tempia Valenta	Zóboli
Tenaglia	Zugno
Terranova Corrado	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amodío	Fabbri Francesco
Andreotti	Fusaro
Azzaro	Galli
Bersani	Gasco
Bettiól	Gerbino
Biaggi Nullo	Girardin
Biasutti	Guerrini Giorgio
Bologna	Hélfer
Botta	Isgro
Carcattera	Landi
Cassandro	Leone Giovanni
Cavallaro Francesco	Marzotto
Colleoni	Negrari
Cossiga	Trombetta
Dagnino	Usvardi
De Ponti	Verga
Dosi	Veronesi
Dossetti	

(concesso nella seduta odierna):

Ghio	Radi
Moro Dino	Servadei
Racchetti	Vincelli

Si è astenuto:

De Zan

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Desidero sollecitare la fissazione della discussione, per la ripresa dei lavori parlamentari, delle mozioni e delle interpellanze sulla controversia tra i medici e le mutue.

GORRERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORRERI. Desidero sollecitare lo svolgimento della mia interpellanza sulle terme di Salsomaggiore.

RE GIUSEPPINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RE GIUSEPPINA. Sollecito lo svolgimento di un'interpellanza da noi presentata sulla vertenza dell'azienda Dell'Acqua di Abbiategrasso e di Legnano.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 14 giugno 1966, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle interpellanze Macchiavelli (668), Colasanto (715) e Malfatti Francesco (784) sulle pensioni dei marittimi.*

3. — *Seguito della discussione del disegno e proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);

Condono di sanzioni disciplinari (374);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432);

— *Relatore:* Di Primio.

4. — *Svolgimento delle mozioni Chiaromonte (61), Bignardi (73), Franzo (74), Martino Edoardo (75), Cattani (76) sulla politica agricola del M.E.C., e delle concorrenti interpellanze Gerbino (713), Sabatini (769), Prearo (808), Pedini (810), Angioy (812) e interrogazioni.*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle forze armate, della polizia e della guardia di finanza (*Approvato dal Senato*) (2568);

— *Relatore:* Vedovato.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

La seduta termina alle 14.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

RIGHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda aderire alla richiesta urgente convocazione del Consiglio di amministrazione della cassa di previdenza per i dipendenti da enti locali al fine di deliberare un acconto sui futuri miglioramenti al regime pensionistico salvo conguaglio in sede di approvazione del bilancio tecnico.

(16775)

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali proponimenti abbia maturato in ordine all'auspicato aumento delle pensioni dell'I.N.P.S. come da impegno assunto dal Governo in sede di approvazione della legge 21 luglio 1965, n. 503.

(16776)

PALAZZOLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga di anticipare di tre quarti d'ora la partenza dell'AT 409 (dalle 8,26 alle 7,45), tornando ai vecchi orari, oppure anticipare la partenza della vettura stessa alle ore 8 e ripristinare l'AT 401 in partenza alle ore 7 da Galtanissetta. Ciò che non apporterebbe alcun inconveniente poiché l'AT 401 in partenza alle ore 4,08 è stato soppresso sin dal 26 settembre scorso perché di scarsa utilità e la sua automotrice è stata aggiunta all'AT 403 delle 5,23.

(16777)

DI LORENZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della contestazione avanzata dall'operaio dipendente dall'azienda autonoma F.S. Festa Vincenzo, residente in Siracusa, viale Scala Greca 20d, interno 12, in merito all'assegnazione delle case di servizio nel « Fate » di Siracusa, assegnazione avvenuta nei primi dell'agosto 1965;

per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli stessi assegnatari sembrano non soddisfatti, date le modalità di assegnazione non rispondenti a criteri generali di democraticità;

se non reputi doversi ordinare un'inchiesta onde accertare eventuali responsabilità per il metodo seguito in detta assegnazione.

(16778)

AMBROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che al maglificio in Ronco

all'Adige di Verona vengono, generalmente, effettuate nove ore di lavoro giornaliero invece delle otto stabilite dal contratto e delle sette per le apprendiste, presenti a decine in fabbrica e per le quali poi, solo saltuariamente, viene applicata la norma della mezza giornata del sabato retribuita e destinata all'insegnamento.

Se gli risulti inoltre corrispondente a verità quanto i lavoratori riferiscono — e testimoniano in merito anche i reclami inoltrati all'Ispettorato del lavoro di Verona — circa la negligenza del dirigente l'ufficio del lavoro di Ronco, particolarmente per quanto attiene al collocamento della manodopera ed il percepimento dell'indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori.

L'interrogante chiede al ministro se intenda intervenire e come.

(16779)

MALAGODI, CASSANDRO E BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere se non ritengano di intervenire con adeguati provvedimenti di carattere straordinario oltreché con l'immediata applicazione di quelli vigenti previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni, per fronteggiare e risolvere la grave situazione in cui versano i comuni agricoli della provincia di Foggia e in particolare quelli di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Castelluccio dei Sauri, San Severo, Ascoli Satriano, Portanova, Lucera, Cerignola, Manfredonia nonché quello del capoluogo per i danni provocati dalla eccezionale siccità invernale e dalla « ruggine » del grano manifestatasi dopo le recenti piogge.

(16780)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se

sia al corrente di un quesito della Prefettura di Perugia, in relazione alle patenti automobilistiche sequestrate per ordine della magistratura romana anche in Perugia. Tale quesito, che giace invaso da tre mesi, si riferiva alla possibilità da parte dei titolari delle patenti sequestrate di ripetere almeno gli esami teorici e pratici per la abilitazione alla guida.

(16781)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora approvati i regolamenti organici riguardanti i dipendenti del Provveditorato al porto di Venezia che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

hanno da molto tempo trovato il consenso unanime del Consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile.

Gli interroganti fanno presente che ulteriori ritardi nella approvazione dei regolamenti organici e del trattamento economico in essi previsti non farebbero che esasperare una situazione già legittimamente tesa fra i dipendenti del Provveditorato i quali, per facilitare il componimento di una lunga vertenza sindacale, hanno deciso non poche rinunce pur trovandosi con un trattamento complessivo inferiore a quello in atto nelle aziende dei mezzi meccanici degli altri porti.

(16782)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere se il Governo non intenda, come richiesto da iniziative legislative e da molto tempo dagli interessati e dalle loro organizzazioni sindacali e cooperative, disporre l'erogazione del carburante agevolato anche alla piccola pesca marittima, lagunare e delle acque interne. L'erogazione agevolata del carburante ai piccoli pescatori metterebbe fine ad uno stato di ingiustizia per una categoria di lavoratori a bassissimo reddito. Tale categoria, nella sola zona di Chioggia, è costituita da 1.600 unità su 400 pescherecci, con a carico 3.000 figli, 1.100 mogli e 250 genitori e contribuisce alla produzione ittica con un pescato annuo del valore di circa un miliardo, che andrebbe largamente perduto, non essendo sostituibile con l'attività di altre categorie di lavoratori della pesca, se, per mancanza di aiuti e di interventi, i piccoli pescatori si trovasse nella impossibilità di continuare il loro lavoro.

(16783)

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per chiedere se e quando intendano disporre il finanziamento delle seguenti opere scolastiche, indispensabili nel comune di Frattamaggiore (Napoli) e, cioè: 1) nuovi edifici per le scuole materne in via Padre Mario Vergara, via Pasquale Jannillo, via Vittorio Emanuele e via Biancardi; 2) completamento dell'edificio Marconi e costruzione dei nuovi edifici elementari in via Biancardi, via Jannillo e via Secenini; 3) l'ampliamento del liceo-ginnasio in via Matteotti.

(16784)

RICCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se e quando intende disporre il finanziamento di un ospedale zonale in

Frattamaggiore, tenendo presenti le urgenti necessità igienico-sanitarie di quella popolosa zona.

(16785)

RICCIO. — *Al Ministro del bilancio e programmazione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per chiedere quali iniziative di sviluppo e quali infrastrutture industriali sono previste per la zona di sviluppo industriale di Frattamaggiore nel maggiore programma di attrezzamento dell'area industriale del Consorzio di Napoli, ed in considerazione dell'espansione che già passa a quella zona e per evitare la tumultuosa e patologica crescita dell'industria.

(16786)

BRONZUTO E GELMINI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per sapere se sia loro noto che il Prefetto di Napoli, nel decreto di costituzione della C.P.A., ha escluso il rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato; e per sapere se ritengano legittimo tale provvedimento, adottato in netto contrasto con la norma di cui all'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, sotto il titolo « Costituzione e composizione della C.P.A. » al comma terzo, lettera c), testualmente recita: « da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiani più rappresentative della provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse » e con la stessa circolare del Ministro dell'industria e del commercio, che richiama i prefetti alla corretta applicazione dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tanto meno si giustifica il provvedimento prefettizio, se si tiene conto che la C.N.A., raccogliendo oltre il 30 per cento dei voti degli artigiani nell'ultima competizione elettorale per il rinnovo delle C.P.A., rappresenta una delle più forti organizzazioni della categoria, e che, a Napoli, sono stati nominati due rappresentanti di una medesima organizzazione.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali misure urgenti i Ministri intendano adottare, presentandosi il provvedimento prefettizio come atto chiaramente discriminatorio nei confronti dell'organizzazione democratica e inteso a favorire noti e ben qualificati gruppi di potere.

(16787)

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per richiamare la sua attenzione sullo stato del grave disagio in atto e sul danno econo-

mico già subito dai taxisti di Roma, come di altre città, causa il ritardato pagamento da parte del Ministero del tesoro del rimborso benzina che si protrae ingiustamente per periodi di tempo che nulla hanno a che vedere con il normale disbrigo delle pratiche burocratiche.

Infatti, proprio per una insensibilità delle autorità finanziarie governative, più volte denunciate, che ritardano per anni il rimborso maturato, come a Roma, dove l'arretrato risale al novembre del 1964, costringe gli interessati a ricorrere a prestiti onerosi, quando non usurai, che finiscono con annullare il beneficio del rimborso stesso, forzatamente impegnato al pagamento di interessi che potrebbero essere utilmente risparmiati.

L'interrogante chiede per questo un tempestivo e risolutivo provvedimento che valga per il passato, il presente e il futuro, sia per i taxisti di Roma, come per quelli di tutte le altre città interessate. (16788)

LEVI ARIAN GIORGINA E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, tenuto conto che alcuni presidi hanno preteso l'adozione unica dei libri di testo per le classi parallele, non ritenga di intervenire al fine di garantire agli insegnanti una effettiva libertà di scelta nella adozione dei testi scolastici nel quadro del rispetto della libertà d'insegnamento. (16789)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della legittima aspirazione del comune di Tradate (Varese), sentita altresì nei comuni vicini, con una popolazione complessiva di 30 mila unità, ad avere in luogo una sede dell'ufficio del registro.

Il comune di Tradate negli ultimi anni ha visto incrementare notevolmente la popolazione, raggiungendo i 15 mila abitanti, mentre nel contempo sono sorte numerose industrie e si sono sviluppati importanti commerci. (16790)

MACCHIAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che l'Italia ha ratificato da oltre cinque anni con legge 4 agosto 1955, n. 848 — recependola nella propria legislazione interna — la « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953 —

se non intendano dare sollecito corso alle iniziative più opportune al fine di procedere al formale riconoscimento (previsto dall'articolo 25 della indicata « Convenzione ») della competenza della « Commissione europea dei diritti dell'uomo » (istituita con l'articolo 19 della medesima Convenzione) a giudicare, su istanza di persone fisiche, organizzazioni non governative o altri gruppi di privati cittadini le eventuali violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a cui specifica salvaguardia la « Convenzione » è stata stipulata e ratificata.

Fa presente che il riconoscimento della anzidetta commissione è già stato effettuato da ben undici Stati nell'ordine seguente:

3 settembre 1953: Danimarca, Repubblica Federale Tedesca, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia;

31 agosto 1954: Olanda;

14 giugno 1955: Belgio;

3 settembre 1958: Austria;

14 gennaio 1966: Gran Bretagna.

L'effettuazione del riconoscimento della commissione si rende necessaria perché la sua ulteriore non effettuazione acquisterebbe ormai, di fronte a così generale adesione da parte degli altri Stati, un esplicito significato di dissenso, non compatibile colla anzidetta avvenuta incorporazione nella legislazione interna italiana della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (16791)

FRANZO, BIANCHI FORTUNATO, CASTELLI E LONGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale è stata autorizzata l'importazione di 450 mila quintali di risone in esenzione da prelievo. In tal caso chiedono di conoscere i motivi che hanno indotto il Ministro dell'agricoltura a concedere parere favorevole all'importazione di un tale quantitativo in grado di arrecare sensibile danno all'economia risicola italiana.

A conoscenza, poi, di una operazione effettuata dalla C.O.G.I.S. (Compagnia generale di interscambio) per l'importazione di 200 mila quintali di risone venezuelano in contropartita con prodotti industriali, gli interroganti chiedono di conoscere se tale quantitativo rientra nel contingente e quali siano gli esatti termini dell'operazione conclusa.

Gli interroganti chiedono, infine, al Ministro dell'agricoltura e foreste di conoscere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

se, per la prossima campagna — in previsione anche di un sensibile aumento della superficie investita a risaia che comporterà un notevole *surplus* di prodotto da esportare — non convenga sulla opportunità di evitare importazioni di riso in franchigia da prelievo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 101/64/CEE.

(16792)

QUINTIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende promuovere una inchiesta per accertare i responsabili delle numerose sottrazioni, dalle buste aperte inviate per posta, del contenuto di propaganda elettorale.

Tali sottrazioni si sono verificate nei giorni passati a Roma.

(16793)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere — premesso: che all'atto della formazione del nuovo catasto terreni, in nessun comune della provincia di Udine vennero apportate riduzioni sull'estimo catastale dei terreni agricoli allora soggetti a servitù militare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 976; che, anche per analoghi provvedimenti limitativi al diritto di proprietà, istituiti nel corso di questi ultimi anni, l'Amministrazione finanziaria non ha inteso declassificare, nemmeno su richiesta delle rispettive ditte proprietarie, le rendite catastali originarie; che, per conseguenza di tali oneri, derivanti dai vincoli imposti dalla suddetta autorità ai terreni di cui trattasi, i possessori debbono ingiustamente sopportare: a) la riduzione del reddito potenziale; b) la svalutazione commerciale degli immobili; c) il ricorso alla stima diretta da parte dell'U.T.E. nei casi di trasferimenti a titolo oneroso, successorio, ecc., qualora la valutazione a mezzo coefficienti risulti (come sempre si verifica) superiore al valore venale dei beni interessati; — se non si reputi opportuno oltretutto necessario, al fine di modificare anche per l'Amministrazione finanziaria l'attuale dispendiosa e poco snella procedura, emanare precise disposizioni affinché gli uffici fiscali periferici, all'atto degli accertamenti conseguenti a trasferimento di immobili vincolati, tengano conto delle anzidette svalutazioni mediante una diretta e proporzionale riduzione dei valori risultanti dall'applicazione del sistema tabellare previsto dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

(4072)

« ARMANI, BRESSANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a sua conoscenza:

1) che la breve vita della giunta comunale di Crotona è stata nient'altro che una sequela di intrighi e di compromessi, di liti e di zuffe che sono arrivate fino alle vie di fatto e che, pertanto, essa, oltre che al generale pubblico discredito, è andata incontro a ben cinque crisi interne, tutte determinate da uno sfrenato arrivismo e tutte rivolte, attraverso i più deteriori intrallazzi, alla sconcertante attribuzione di posti vari più o meno rappresentativi e più o meno retribuiti;

2) che fin dal 22 marzo 1966 il consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni del sindaco e della giunta e che da quell'epoca

ben quattro assemblee consiliari, convocate dall'opposizione, sono andate deserte;

3) che, in data 13 maggio 1966, a tutti i consiglieri è stata notificata una lettera-diffida del prefetto di Catanzaro del seguente tenore: " Si prende atto della comunicazione in data odierna concernente la convocazione di codesto Consiglio comunale per la elezione del sindaco e della giunta municipale. Si avverte, per altro, che, qualora per la data stabilita come sopra, codesto consiglio comunale non avrà provveduto agli adempimenti per i quali è stato convocato, disporrò la convocazione di ufficio dell'organo consiliare per i giorni 21 e 25 maggio. Si richiama, intanto, l'attenzione di tutti i consiglieri comunali sulle responsabilità derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge e si avverte che, ove le predette sedute dovessero riuscire infruttuose, lo scrivente promuoverà senza ulteriore indugio i provvedimenti necessari per la straordinaria amministrazione dell'ente, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 ";

4) che le due convocazioni del 21 e del 25 maggio disposte con decreto prefettizio sono andate pur esse, come del resto era prevedibile, deserte;

5) che, malgrado ciò e malgrado la patente incapacità del consiglio comunale di Crotona di poter eleggere gli organi stessi della civica amministrazione, lo stesso prefetto ch'era partito con l'arma in resta abbia, in questi ultimi giorni, mutato avviso ed intende promuovere una nuova convocazione in difformità di quanto disposto con la sua lettera del 13 maggio ed in aperto contrasto con la speranza dei cittadini tutti, che vogliono e pretendono di essere liberati al più presto da chi ha degradato la vita amministrativa in beghe atte soltanto a soddisfare piccole ambizioni personali;

per sapere, inoltre, quale sia stato il fatto nuovo o, meglio, quali siano state le forze interne che abbiano costretto il prefetto di Catanzaro ad un poco chiaro per quanto illegittimo ripensamento, che dovrebbe servire ad agevolare una bassa manovra trasformistica, contribuendo, così, al discredito delle istituzioni democratiche ed all'ulteriore sfiducia nei pubblici poteri.

(4073) « MESSINETTI, GULLO, MICELI, PERRIO, PICCIOTTO, FIUMANÒ, MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se sono a conoscenza dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1966

gravi danni arrecati all'agricoltura da violenti nubifragi e grandinate, che nei giorni 25 e 27 maggio 1966 hanno colpito le fertili terre del Polesine.

« Le zone maggiormente interessate dalla calamità sono state quella di Lendinara con 3.500 ettari di cui i vigneti, frutteti e orticoli con distruzioni fino all'80 per cento, la zona di Adria per altri 1.400 ettari e la quasi completa distruzione della coltivazione dei crisantemi e degli ortaggi e frutteti per l'80 per cento, mentre per il grano si hanno perdite che si aggirano sul 70 per cento, oltre alla zona di Crespino con percentuali di poco inferiori.

« L'interrogante chiede ai Ministri interessati di dare le opportune disposizioni all'Ispettorato agrario e all'Intendenza di finanza perché si dia subito inizio all'accertamento delle superfici colpite e quindi disporre per l'esonero delle tasse e imposte come previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e da quella del 14 febbraio 1964, n. 38.

(4074)

« MORELLI ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della difesa, per conoscere, in relazio-

ne a notizie pubblicate dalla stampa, se è vero:

1) che sono stati soppressi nell'esercito i "corsi di azione psicologica" riducendo i "corsi di ardimento" ad attività ginnico-sportive come premessa alla loro totale abolizione;

2) che tale soppressione è avvenuta su pressione del P.C.I., che da mesi ha scatenato una campagna di intimidazione e di linciaggio morale verso il Capo di Stato Maggiore della difesa, che aveva promosso tali corsi nel quadro dell'Alleanza atlantica e del necessario adeguamento del nostro esercito alle esigenze della guerra moderna;

e se non ritiene che il nuovo corso imposto dal P.C.I. all'addestramento dell'esercito rientri nel quadro delle iniziative comuniste per l'indebolimento della N.A.T.O. e per l'uscita dell'Italia dall'Alleanza atlantica, con l'assunzione di una posizione neutralista, che avvantaggerebbe il blocco dei paesi comunisti e sarebbe letale per la difesa della nostra nazione dall'aggressione interna e internazionale del comunismo.

(815)

« DELFINO ».